



Prot. n° 51/2024/I

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino*

Oggetto: modalità di presentazione delle denunce da parte dei privati.

Il Procuratore della Repubblica

Rilevato che continuano a pervenire a questo Ufficio denunce da parte di privati a mezzo di posta elettronica, anche certificata;

Rilevato che l'art. 333 c.p.p. dispone, con riferimento alle denunce dei privati quanto segue: *"La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale"*;

Rilevato che la richiamata disposizione non prevede alcuna deroga a tali modalità di presentazione e che la *ratio* di tale previsione è quella di garantire certezza in ordine all'identificazione del soggetto denunciante, in quanto l'atto così presentato impegna chi lo ha sottoscritto anche per le eventuali conseguenze penali che ne possono derivare (ad esempio, ai sensi dell'art. 368 c.p.);

Considerato che la trasmissione della denuncia a mezzo di posta elettronica, anche certificata, non risulta idoneo a garantire quella identificabilità che sta alla base della previsione dell'art. 333, comma 2, c.p.p., dal momento che la posta elettronica, anche certificata, non consente di attribuire con certezza la presentazione della denuncia alla persona cui è associato l'indirizzo mail;

Rilevato che occorre adottare misure stringenti dirette a garantire la sicurezza dei sistemi informatici di questo Ufficio, anche impedendo l'apertura di corrispondenza non proveniente da pubblici uffici o dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori (e, peraltro, per il solo per il tramite del "Portale Deposito Atti Penali"), anche in ossequio a specifiche direttive emanate dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia;

DISPONE

quanto segue:

*"Le denunce o le querele ed ogni corrispondenza proveniente da privati per il mezzo della posta elettronica, anche certificata, non dà luogo ad obbligo di apertura e di lettura e, pertanto, non viene presa in carico da questo Ufficio, sia perché in contrasto con quanto disposto dall'art. 333 c.p.p. sia per ragioni di sicurezza".*

*"Le denunce, le querele, le istanze ed ogni altra forma di corrispondenza proveniente da privati devono essere depositate personalmente presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica (sito al Front-Office al piano terra del Palazzo di Giustizia), ovvero presso le Autorità di Polizia Giudiziaria ovvero per il tramite del difensore di fiducia attraverso il Portale Deposito Atti Penali".*

Manda ai Direttori Amministrativi per le opportune comunicazioni al personale e la pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.

Avellino, 11.3.2024

Il Procuratore della Repubblica  
Domenico Airoma

